



**Présidence de la Région
Presidenza della Regione**

Réf. n° - Prot. n.
V/ réf. – Vs. rif.

/VF

Aoste / Aosta

All' Ordine degli Ingegneri della Regione
Autonoma Valle d'Aosta
ordine.aosta@ingpec.eu

All' Ordine degli Architetti Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori della
Regione Autonoma Valle d'Aosta
oappc.aosta@archiworldpec.it

All' Ordine dei Periti Industriali e dei Periti
Industriali Laureati della Regione
Autonoma Valle d'Aosta
ordinediaosta@pec.cnpi.it

Al Collegio Regionale Geometri e
Geometri Laureati della Valle d'Aosta
collegio.aosta@geopec.it

All' Ordine dei Geologi della Valle d'Aosta
geologivda@epap.sicurezzapostale.it

Al Collegio Interprovinciale dei Periti Agrari
e Periti Agrari Laureati di Alessandria,
Asti, Cuneo, Torino e Valle d'Aosta
[collegio.interprovincialealatlcnato@pec.p
eritiagrari.it](mailto:collegio.interprovincialealatlcnato@pec.p
eritiagrari.it)

All' Ordine Provinciale dei Dottori Agronomi
e dei Dottori Forestali della Provincia di
Aosta
protocollo@conafpec.it

Alla Federazione Regionale degli
Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati
della Valle d'Aosta
[federazione.valledaosta@pecagrotecni
ci.it](mailto:federazione.valledaosta@pecagrotecni
ci.it)

All' Ordine dei Chimici e Fisici del Piemonte
e Valle d'Aosta
ordine.piemonte@pec.chimici.org

E p.c. al Dipartimento Protezione Civile e Vigili
del fuoco
SEDE

LD/



Dipartimento protezione civile e vigili del fuoco
Corpo valdostano dei vigili del fuoco
Département de la protection civile et des sapeurs-pompiers
Corps valdôtain des sapeurs-pompiers
"Semper ubique auxilium ferens"

Corso Ivrea 133 – 11100 Aosta
telefono +39.0165.44444

Ufficio prevenzione incendi
telefono +39 0165.528419
vigilfuoco-ao@regione.vda.it
vigili.fuoco@pec.regione.vda.it

www.regione.vda.it/vvf
C.F. 80002270074

Al Dipartimento Legislativo e Aiuti di Stato
Affari di Prefettura
SEDE

Trasmissione tramite PEC

OGGETTO: Modalità di presentazione delle istanze di Prevenzione Incendi

A più di dieci anni dall'entrata in vigore del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 (G.U. 22 settembre 2011, n. 221), nelle fasi di predisposizione ed attivazione dei procedimenti di prevenzione incendi, si osserva con una certa frequenza un uso poco accurato della modulistica precompilata, così come la presentazione di elaborati grafici e descrittivi non perfettamente rispondenti alle disposizioni contenute nel D.M. 07 agosto 2012 (G.U. 19 agosto 2012, n. 201). Tale fenomeno obbliga in molti casi il Comando a ricorrere alla richiesta di documentazione integrativa o, nei casi più gravi, all'improcedibilità/irricevibilità per documentazione non idonea.

Per quanto sopra con la presente si ricorda a tutti i professionisti antincendio e ai tecnici abilitati, iscritti ai rispettivi ordini e collegi, che i modelli PIN per la presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi, debbono essere debitamente compilati in ogni loro parte, avendo cura di fornire in modo puntuale tutte le informazioni e le caratteristiche richieste, secondo le circolari emanate in materia dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

Si aggiunge inoltre che ai sensi del D.M. 07 agosto 2012 la documentazione descrittiva e grafica da allegare alle istanze dovrà essere conforme a quanto previsto dagli allegati I e II del medesimo decreto, fatta salva eventuale ulteriore documentazione richiesta da questo Comando in caso di specifiche necessità istruttorie. In proposito si segnala che la modulistica PIN da utilizzare nell'ambito dei procedimenti, così come informazioni utili e comunicazioni sui servizi forniti dall'Ufficio prevenzione incendi sono reperibili sulla pagina del sito istituzionale https://www.regione.vda.it/vvf/default_i.asp

Infine, allo scopo di evitare le condotte di rilevanza penale previste all'art. 20 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139, è bene ricordare che il titolare di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi è tenuto a presentare al Comando:

- prima dell'esercizio dell'attività, a norma dell'art. 4 del D.P.R. 151/11, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ai fini della sicurezza antincendio,
- ogni cinque anni (o dieci, per talune attività specificamente individuate) dal rilascio del primo atto autorizzativo, a norma dell'art. 5 del D.P.R. 151/11, l'attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio.

Nel ricordare le responsabilità penali e amministrative connesse all'esercizio dell'attività professionale nell'ambito dei procedimenti di prevenzione incendi, si pregano

codesti Spettabili Ordini e Collegi di dare massima diffusione ai propri iscritti della presente nota.

Nel garantire la disponibilità dell'Ufficio prevenzione incendi a fornire, se necessario, ulteriori chiarimenti in merito, si porgono distinti saluti.

Il Comandante
Ing. Salvatore CORIALE

(Documento firmato digitalmente)

Funzionario responsabile dell'Ufficio prevenzione incendi
Ing. Laurent Dunoyer